

CONTRIBUTO REGIONALE AI COMUNI PER ATTIVITA' VOLONTARIATO RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE:

SECONDA NOTA IN MATERIA DI DISPOSIZIONI OPERATIVE ai sensi della DGR 1455/2017.

Ad integrazione della prima nota del 13 ottobre 2017, si ritiene utile fornire un aggiornamento di natura amministrativa relativamente all'attuazione del Protocollo d'Intesa in oggetto e definire una serie di indicazioni operative rispetto a questioni poste nel corso di questi mesi al Servizio scrivente.

A) Prima Determinazione di assegnazione

La prima Determinazione dirigenziale di assegnazione di contributi regionali per le attività svolte o avviate dal 1 gennaio al 10 ottobre 2017 è stata adottata in data 29/12/17 (n. 21043/2017, in allegato).

La somma impegnata (€ **48.400,00** complessivi) è relativa alle richieste presentate da n. **37** Enti, pervenute entro il 30/11/17.

Con atto successivo si procederà alla liquidazione degli importi spettanti ai singoli Enti, cui verrà data apposita comunicazione.

B) Nuove domande

Le nuove domande di contributi (relative ad attività avviate **successivamente al 10-10-17**) possono essere inviate fino al 31-12-2018, utilizzando il modulo A già inviato e comunque reperibile al seguente link:

<http://sociale.regione.emilia-romagna.it/immigrati-e-stranieri/temi/richiedenti-asilo-e-rifugiati-1/protocollo-di-intesa-regionale-2017-2018-per-la-realizzazione-di-attivita-di-volontariato>

Gli Enti che hanno già chiesto contributi per attività successive al 10-10-17, possono aggiungere eventuali nuovi patti (incrementando così la precedente richiesta di contributo).

La seconda Determinazione di assegnazione sarà predisposta entro il primo semestre del 2018.

C) Convenzioni e Accordi

Per le attività successive al 10-10-17, si ritiene opportuno che convenzioni ed accordi facciano riferimento al testo dello schema del Protocollo d'Intesa 2017 (approvato con Delibera di Giunta Regionale n.1455/17), eventualmente integrato o adattato secondo esigenze o specificità locali.

Si richiama la definizione dei destinatari (art.3) che è stata meglio precisata rispetto al precedente Accordo regionale 2015-16 e si sottolinea inoltre **l'importanza del coinvolgimento del terzo settore** (associazionismo, cooperative tipo B) e non dei soli enti gestori preposti all'accoglienza.

Va inoltre ricordato che le attività di volontariato non sono rivolte ai soli ospiti dei Centri Accoglienza Straordinari (CAS) facenti capo alle Prefetture, ma anche ai **richiedenti asilo accolti nel sistema SPRAR**, da anni diffuso in tutta la Regione con progetti di cui sono titolari i Comuni singoli o associati.

D) Volontariato ed iscrizione dei richiedenti asilo alle associazioni o cooperative tipo B

Si ritiene utile fornire le seguenti indicazioni sull'opportunità/necessità dell'iscrizione per partecipare alle attività.

La ratio del Protocollo regionale è quella di creare un legame che consenta anche ai richiedenti asilo di beneficiare di tutti i diritti associativi, compreso quello della copertura assicurativa obbligatoria per gli

aderenti volontari attivi. Detto ciò, va segnalato che il D.Lgs. n. 117/2017 “Codice del Terzo settore, Titolo III”, dispone in maniera puntuale circa i rapporti tra volontari ed enti del Terzo settore, contemplando anche l’opera volontaria al di fuori del rapporto associativo. Dunque **l’iscrizione alle associazioni o cooperative tipo B è da ritenersi un obiettivo ma non un obbligo** (essendo peraltro, come afferma il Protocollo regionale, libera e volontaria). Si possono pertanto avviare attività che coinvolgano richiedenti asilo anche **non iscritti** ai suddetti soggetti (ma sempre assicurati e firmatari di patti).

Nelle Cooperative Sociali di tipo B i soci volontari devono essere iscritti in un’apposita sezione del libro dei soci e non possono superare la metà del numero complessivo di questi. Per i soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ma è necessario applicare le norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, secondo l’importo della retribuzione da assumere a base del calcolo dei premi e delle prestazioni relative. Nel contesto del Protocollo, il rapporto instaurabile con le Coop. Soc. è da ritenersi quello di cui sopra.

Rispetto alla possibilità di aderire al **patto di volontariato** senza diventare soci, ai sensi del Titolo III del suddetto Codice, si ritiene sia possibile per ODV e APS ma non per le Cooperative Sociali.

Si ricorda infine che il Protocollo (art.4) prevede che l’adesione ad associazioni o cooperative sia **GRATUITA** per il richiedente protezione.

E) Modalità assicurative, precisazioni su alcune casistiche

Ribadito che la forma assicurativa considerata più conveniente ed adatta (individuale, cumulativa etc) va scelta a livello locale, si precisa che:

- si ritiene possibile anche un’unica assicurazione stipulata dall’Associazione gestore del relativo Centro Servizi del Volontariato in ragione delle peculiari competenze degli stessi. Questo può realizzarsi fatta salva la sottoscrizione di un accordo tra CSV e ODV/APS interessate;
- La copertura tramite l’assicurazione degli enti gestori dell’accoglienza non pare invece praticabile poiché i volontari dovrebbero essere garantiti anche contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato esterne, nonché per la responsabilità civile verso i terzi;
- vista la recente sentenza della Corte Conti sez. aut. N. 26/2017 si ritiene percorribile anche la copertura assicurativa avvalendosi **dell’albo comunale dei volontari singoli**. Infatti secondo la citata sentenza i Comuni possono avvalersi di volontari singoli e accollarsi le spese assicurative a condizione che si dimostri che il rapporto “non deve essere configurato come prestazione di servizi, ma come riconoscimento dell’utilità sociale svolta, in maniera aggiuntiva e complementare alle ordinarie attività dell’apparato organizzativo all’interno del quale si inserisce quale strumento mai sostitutivo delle risorse umane normalmente destinate al servizio di utilità sociale prescelto dal volontario”. Inoltre si suggerisce “che gli enti locali provvedano a regolare i loro rapporti con i volontari singoli con un regolamento che disciplini le modalità di accesso e di svolgimento dell’attività in senso conforme alla normativa dettata per gli enti del Terzo settore”. Conseguentemente, il parere dei giudici contabili richiede che negli enti locali sia istituito un registro dei volontari, “le cui risultanze, se conformi ai criteri previsti per la tenuta dei registri in materia di volontariato, faranno fede ai fini della individuazione dei soggetti aventi diritti alla copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie nonché per la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi conseguenti allo svolgimento dell’attività, con oneri a carico dell’ente locale in quanto beneficiario finale delle attività dei singoli volontari dallo stesso coordinate”. Occorre però rammentare che il Protocollo intende **promuovere integrazione e rapporti col territorio: dunque il coinvolgimento come volontari singoli, relazionati direttamente con l’Ente locale, è da ritenersi possibile ma in modo residuale e non preferibile, in quanto uno degli obiettivi principali delle attività svolte deve essere sempre quello di favorire l’incontro e la collaborazione con gli organismi associativi presenti.**